

OGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - PAGA D'ATTI

09495/13



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del popolo italiano
La Corte suprema di cassazione

Prima sezione civile

oggetto

composta dai Magistrati:

**risarcimento danno e
opposizione alla stima
indennità occupazione.**

dr. Salvatore Salvago	Presidente
dr. Fabrizio Forte rel.	Consigliere
dr. Sergio D'Amato	Consigliere
dr. Giacinto Bisogni	Consigliere
dr. Guido Mercolino	Consigliere

R.G. 20224/08

Cron. **9495**

Rep. **1655**

ha pronunciato la seguente:

Ud.: 28.02.2013

S E N T E N Z A

sui ricorsi riuniti iscritti al n. 20224 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2008, proposto:

DA

COMUNE DI PISTOIA, in persona del sindaco p.t. Renzo Berti, autorizzato a stare in giudizio da deliberazione dirigenziale n. 2532 del 12 settembre 2007 e decreto sindacale n. 191 del 20 settembre 2007 ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Carducci n. 4, presso l'avv. Roberto Righi che, anche disgiuntamente con gli avv.ti Fabio Cannizzaro e Daria Vitale, rappresenta e difende l'ente locale, per procura a margine del ricorso notificato il 23 luglio 2008.

RICORRENTE

347
2013



CONTRO

CARLA PACINI e ROSANNA PACINI, elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Silvio Pellico n. 24, presso l'avv. Cesare Romano che, anche disgiuntamente, con l'avv. Vittorio Bogni del foro di Prato, le rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso (FAX 0574.42951; E-MAIL: segreteria@studiobogni.it).

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 994 del 27 aprile - 10 luglio 2007 della Corte d'appello di Firenze.

Udita, all'udienza del 28 febbraio 2013, la relazione del consigliere dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Righi, per il ricorrente, l'avv. Bogni, per le controricorrenti e il P.M. dr. Federico Sorrentino che conclude per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13 gennaio 1987, Carla e Rosanna Pacini, proprietarie di un terreno in N.C.T. di Pistoia a F. 146, P.la 77 di mq. 7590, convenivano in giudizio, dinanzi al locale tribunale, il Comune di Pistoia, perché fosse condannato al risarcimento del danno, per avere trasformato il loro suolo in modo irreversibile entro il termine finale di due anni di durata legale dell'occupazione.

Il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza del 29 gennaio 2004, affermando che, per effetto dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002 n. 166, le proroghe dei termini di occupazione

legittima e della dichiarazione di pubblica utilità, dovevano ritenersi ininterrotte dal 1980 al 1987, per cui era da qualificare legittimo il decreto di esproprio del 12 gennaio 1987 e nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno.

Su gravame delle Pacini, la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 luglio 2007 n. 994, ha ritenuto invece illecita la condotta del Comune, escludendo che la trasformazione del suolo fosse avvenuta in base ad una efficace dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da costruire e negando si fosse avuto un tempestivo legittimo decreto d'espropriazione entro il termine finale dell'occupazione di urgenza e del procedimento espropriativo oggetto di causa.

La Corte di merito ha ritenuto che la previsione del termine di durata della procedura espropriativa, fissato in tre anni dall'inizio della occupazione di cui alla delibera del consiglio comunale del 24 marzo 1980, in base alla quale dal tribunale era stato fissato lo stesso limite temporale alla occupazione legittima con la indicata decorrenza, comportava che la deliberazione della giunta comunale dell'8 giugno 2003, che aveva previsto entro venti mesi da tale data l'ulteriore termine per il compimento della procedura espropriativa, era intervenuta dopo la scadenza del marzo 1983 e aveva dato luogo ad una soluzione di continuità, che aveva interrotto il procedimento espropriativo con conseguente illegittimità del decreto di espropriazione.

Doveva quindi negarsi l'applicabilità della proroga legale automatica delle occupazioni preordinate all'esproprio di cui

all'art. 4 della legge n. 166 del 2002, inapplicabile nel caso di soluzione di continuità tra l'una e l'altra occupazione.

La Corte di merito, richiamata la sentenza della C.E.D.U. 13 dicembre 2003, Carbonara e Ventura c. Italia, che aveva negato la compatibilità con i principi europei in materia di espropriazione per pubblica utilità, dell'acquisizione illecita delle aree per accessione invertita con cui non poteva chiudersi alcuna procedura ablatoria, ha dichiarato illecita la condotta del Comune di Pistoia, per la quale le aree occupate si dovevano restituire alle Pacini.

In adesione agli indirizzi interpretativi della C.E.D.U. in materia di comportamenti della P.A. nel corso delle procedure espropriative, da osservare anche in base a più leggi interne (si citano la legge 9 gennaio 2006 n. 12 che regola l'esecuzione delle pronunce della C.E.D.U. e la legge 11 gennaio 2005 n. 15, che ha modificato l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, imponendo l'adeguamento dell'attività amministrativa all'ordinamento comunitario), la Corte d'appello di Firenze non ha ritenuto possibile la restituzione dell'area occupata alle Pacini, che non avevano dimostrato interesse a tale soluzione della vertenza.

La stessa Corte di merito ha quindi condannato il Comune di Pistoia al risarcimento del danno, liquidato nel valore venale dell'area trasformata all'attualità pari a € 523.091,18, oltre agli interessi dal 25 maggio 1982 sul valore del terreno a tale data (€ 171.302,24), da rivalutare anno per anno previa detrazione di quanto pagato come acconto per l'acquisizione.

Affermata poi la durata biennale dell'occupazione preordinata all'esproprio, in base alla previsione dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 e negata l'applicazione del quinquennio di cui all'art. 20 della legge n. 865 del 1971, per non esservi stato intervento in tal senso dell'autorità amministrativa che disponesse la proroga fino a cinque anni di cui a tale norma, la Corte di merito ha accolto poi la domanda di Carla e Rosanna Pacini ribadita con le conclusioni, liquidando l'indennità relativa per il periodo dal 24 maggio 1980 al 24 maggio 1982. Calcolata tale indennità negli interessi legali per ciascun anno di durata dell'occupazione sul valore venale del terreno all'inizio dell'occupazione legittima, pari ad € 171.302,34, la stessa era liquidata in € 17.130,23, con gli interessi di legge a decorrere da ciascuna annualità; le spese del giudizio erano poste a carico del Comune di Pistoia.

Per la cassazione della sentenza che precede n. 994 del 10 luglio 2007 della Corte d'appello di Firenze, il Comune di Pistoia propone ricorso principale di quattro motivi notificato il 23 luglio 2008, contrastato dalle Pacini con controricorso e ricorso incidentale condizionato, notificato il 3 ottobre 2008; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso principale del Comune di Pistoia denuncia violazione, dalla Corte di merito, degli artt. 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 20 della



legge 22 ottobre 1971 n. 865, dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980 n. 385, dell'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito con modificazioni nella legge 1° marzo 1985 n. 42, dell'art. 6 della L. 18 aprile 1984 n. 80 e dell'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986 n. 119, per avere la Corte di merito erroneamente fissato la durata della occupazione di urgenza nei due anni dell'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, invece che nel quinquennio previsto dall'art. 20, comma 2°, della L. n. 865/71.

Richiamata la giurisprudenza della Cassazione per la quale, ove non sia previsto nel provvedimento che autorizza l'occupazione il termine di durata, questa deve fissarsi nel tempo massimo previsto dalla legge n. 865 del 1971 (Cass. 30 gennaio 2002 n. 1225), il Comune di Pistoia conclude il primo motivo di ricorso con il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se, ove nel provvedimento che autorizza l'occupazione non sia indicato il termine di durata di essa, questo debba o meno coincidere con quello massimo previsto per legge e quindi se, nel caso, la durata di efficacia dell'occupazione legittima e del procedimento espropriativo doveva essere di cinque anni come previsto dall'art. 20 della legge 865 del 1971, con legittimità conseguente del decreto di esproprio del 12 gennaio 1987 emesso nel periodo di proroga legale dell'occupazione autorizzata il 31 marzo 1980, da presumere di cinque anni, divenuti sei su disposizione dello stesso ente locale e ulteriormente prorogato per legge, ai sensi dell'art. 5 della L. 29 luglio 1980 n. 385,



e dell'art. 1, comma 5bis, del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito con modifiche nella legge 1 marzo 1985 n. 42, dell'art. 6 L. 18 aprile 1984 n. 84 e dall'art. 1 D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito in L. 18 aprile 1986 n. 119".

1.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d'appello di Firenze per violazione dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 e dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962 n. 167, per avere erroneamente ritenuto che il Comune di Pistoia dovesse osservare il termine di tre anni per ultimare la procedura espropriativa fissato con la delibera del consiglio comunale n. 309 del 24 marzo 1980, mentre alla fattispecie va applicato il termine di diciotto anni di cui all'art. 9 della legge n. 167 del 1862, cioè quello di durata dell'efficacia dei piani di edilizia residenziale pubblica, che assorbe quelli di cui all'art. 13 della legge del 1865.

La Corte d'appello afferma che la procedura espropriativa doveva terminare nei tre anni dal 24 marzo 1980 e che solo l'8 giugno 1983 la G.M. aveva deliberato che la stessa poteva proseguire per altri 20 mesi dalla data di tale delibera, con atto intervenuto ben oltre la scadenza del pregresso periodo di occupazione cessato a marzo di quell'anno.

La sentenza impugnata fa quindi derivare dalla descritta soluzione di continuità tra il termine finale della procedura del marzo 1983 e quello della delibera di proroga di esso, la inapplicabilità dell'art. 4 della legge 1 agosto 2002 n. 166, non avendo la P.A. mantenuto la continuità tra i più periodi di occupazione legittima, senza considerare l'anno di proroga di



cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1980 n. 385, che eliminava, ad avviso del Comune di Pistoia, ogni soluzione di continuità tra originaria occupazione e delibera citata del 1983, che ha fissato in venti mesi dalla sua data il termine finale per il compimento dell'espropriazione.

Afferma il ricorrente che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 167 del 1962 e dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978 n. 457, i P.E.E.P. hanno efficacia di diciotto anni, sancendo il terzo comma della prima di tali due norme che l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste (il ricorrente cita S.U. 18 luglio 1985 n. 4264); pertanto le aree oggetto del P.E.E.P. restano vincolate a quest'ultimo per detto maggiore periodo di diciotto anni, affievolendo per la stessa durata le proprietà su cui incidono. Il quesito conclusivo chiede di affermare l'esistenza di un unico termine di diciotto anni dall'approvazione del P.E.E.P., che assorbe i termini dell'art. 13 della legge n. 2359 del 865, e rende irrilevante la previsione di cui alla delibera n. 309 del 31 marzo 1980, del termine triennale per concludere la procedura espropriativa che aveva solo fini acceleratori di questa ma non dava luogo a decadenza dell'espropriante nella emissione del decreto di esproprio, da qualificare legittimo perché intervenuto nei diciotto anni di efficacia del piano.

1.3 In terzo luogo si denuncia la violazione dell'art. 4 della legge 1° agosto 2002 n. 166, dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980 n. 385, dell'art. 1, comma 5 bis, del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo

1985 n. 42, dell'art. 6 della L. 18 aprile 1984 n. 80 e dell'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986 n. 48, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986 n. 119.

Secondo il Comune di Pistoia, il termine della dichiarazione di pubblica utilità fissato nella delibera n. 309 del 24 marzo 1980 del consiglio comunale, per effetto dell'art. 4 della legge n. 166 del 2002 doveva ritenersi prorogato per la durata di efficacia dello stesso P.E.E.P., per cui era valido anche il decreto di esproprio n. 1/1987 emesso nei diciotto anni dall'inizio del procedimento.

Non vi è, per il ricorrente, la soluzione di continuità riconosciuta nel merito tra il periodo di durata di cui alla delibera del consiglio comunale n. 309 del marzo 1980, sulla durata dei lavori e della procedura ablatoria per un triennio fino allo stesso giorno del 1983 e la proroga disposta, con delibera n. 1398 dell'8 giugno 1983, intervenuta dopo l'approvazione della variante del P.E.E.P. approvata il 16 febbraio 1981 e a base dell'occupazione di cinque anni di cui al decreto che l'aveva autorizzata in data 18 marzo 1981 iniziata il 28 maggio di quello stesso anno.

I quattro termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni sono infatti assorbiti nel termine di durata di efficacia del P.E.E.P., di cui all'art. 9 della legge n. 167 del 1962, per cui non è esatto che sia mancata la soluzione di continuità tra la disposta occupazione fino al marzo 1993 e la delibera n. 309 del giugno successivo, che ha prorogato i termini della procedura ablatoria in corso alla sua data, di



venti mesi dalla sua emanazione, perché le proroghe legali delle occupazioni comunque comportavano quelle contestuali della procedura espropriativa.

Il quesito di diritto che chiude il terzo motivo del ricorso principale chiede di rilevare che la proroga delle occupazioni di cui all'art. 4 della legge n. 166 del 2002 investe pure i termini per la chiusura dei lavori e della procedura ablatoria, essendo pendenti tali termini alla data delle loro proroghe, con effetti sulla durata delle occupazioni e della stessa dichiarazione di pubblica utilità derivata dall'approvazione del P.E.E.P., efficace alla data di emissione del decreto ablatorio nella fattispecie, che deve qualificarsi legittimo.

1.4. Infine si eccepisce il giudicato della pronuncia del TAR per la Toscana, sez. III, del 6 dicembre 2007 n. 4682, che ha respinto il ricorso per l'annullamento del decreto di esproprio con effetti preclusivi per il giudice ordinario di disapplicarlo a causa del detto giudicato.

Rivisitata la motivazione della sentenza del TAR Toscana che ha rigettato il ricorso per annullamento del decreto di espropriazione, per avere escluso l'eccesso di potere del Comune di Pistoia nell'emissione dell'atto ablatorio del 10 gennaio 1987, tre giorni dopo l'inizio della presente azione risarcitoria e successivamente a due distinte occupazioni delle aree poi ablate in due procedure ablatorie diverse, il T.A.R. Toscana ha affermato la legittimità del decreto di espropriazione emesso entro il termine finale della dichiarazione di pubblica utilità, anche se successivo al

termine delle occupazioni legittime.

Nel caso, ad avviso del TAR, ciò è accaduto dopo due diverse occupazioni in distinte procedure e quando ancora era efficace la dichiarazione di pubblica utilità del piano ed era in corso la seconda di esse, restando quindi legittima la procedura ablatoria da valutare distintamente da quella della occupazione legittima e dovendosi il decreto ablatorio ritenersi emesso nei termini per il completamento dell'espropriazione.

La sentenza del TAR Toscana n. 4682 del 6 dicembre 2008 fra le stesse parti di questo giudizio fa stato tra loro e quindi non può ritenersi illegittimo e disapplicabile il decreto di espropriazione qualificato da essa valido, con esclusione conseguente della disapplicazione in questa sede del decreto d'espropriazione pretesa dalle controparti.

Il quesito di diritto del quarto motivo del ricorso principale chiede di rilevare che il giudicato della sentenza dei giudici amministrativi, che ha ritenuto legittimo e valido il decreto di esproprio, impedendo di disapplicare lo stesso, rende legittima l'intera procedura ablatoria ed esclude la condanna al risarcimento del danno del ricorrente.

2.1. Tutti i motivi del ricorso principale possono essere trattati insieme, perché ognuno di essi tende ad evidenziare la legittimità delle procedure espropriative per cui è causa e del decreto ablatorio 12 gennaio 1987.

Il comune ricorrente con il ricorso tende a dimostrare anzitutto una durata della occupazione legittima di cinque anni (primo motivo), che comporta l'applicazione della proroga di

essa e della procedura espropriativa per un altro anno e dà luogo alla emissione del decreto di esproprio nei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità del P.E.E.P. e della procedura espropriativa (secondo motivo), incidendo sulle proroghe delle stesse occupazioni (terzo motivo), come emerge anche dalla sentenza del T..A.R. di cui al quarto motivo che ha respinto il ricorso per l'annullamento del presente provvedimento ablatorio.

Il ricorso principale è fondato.

Appare opportuno premettere una breve storia della concreta procedura: con delibera della G.R. del 17 ottobre 1979 si è approvato un primo P.E.E.P. del Comune di Pistoia, senza fissare nell'atto i termini per la conclusione del procedimento di espropriazione e dei lavori, che quindi corrispondevano a quelli di efficacia del piano che precede, di diciotto anni, durante i quali permanevano gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità (così Cass. 17 ottobre 2011 n. 21389).

Il Consiglio Comunale di Pistoia, con delibera del 24 marzo 1980, aveva conferito al sindaco una prima volta il potere di concludere la procedura ablatoria nei tre anni dal provvedimento, nulla prevedendo per il termine dei lavori, che peraltro non poteva che corrispondere, secondo il tribunale, a quello di efficacia del P.E.E.P. di complessivi diciotto anni, durante il quale le opere erano eseguibili, ferma restando la durata massima di cinque anni della occupazione legittima (Cass. 10 gennaio 1991 n. 182).



Il 31 marzo 1980 si dispose la occupazione delle aree delle Pacini con immissione in possesso il 24 maggio successivo; tali fasi della vicenda ablatoria attengono in modo palese alla esecuzione di un primo procedimento espropriativo, superato da altro successivo nato dalla delibera del consiglio comunale di variante del P.E.E.P. ex art. 8 della legge n. 167 del 1962, intervenuta nel corso della durata di efficacia del piano e in attuazione della quale fu ordinata una nuova occupazione temporanea eseguita il 28 aprile 1981, da presumersi quinquennale perché relativa ad edilizia residenziale pubblica (art. 20 L. n. 865 del 1971).

Tale conclusione comporta anche che, in mancanza di indicazioni diverse la durata della prima occupazione e della procedura ablatoria doveva avere effetto fino al 21 aprile 1986, per essere poi ulteriormente prorogata di un anno fino al 28 aprile 1987, ai sensi della legge n. 42 del 1985.

Il primo motivo di ricorso che chiede di affermare che la durata dell'occupazione legittima è stata di cinque anni, deve quindi accogliersi, dovendosi presumere la stessa da fissare nel limite massimo dell'art. 20 della legge specifica n. 865 del 1971, in difetto di una espressa previsione della P.A. che dimostri la diversa volontà di ragguagliare i termini della occupazione al biennio di cui all'art. 73 della Legge generale n. 2359 del 1865.

Trattandosi, nella fattispecie, di procedimento espropriativo per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 865/71, il cui art. 20 fa espresso

riferimento alla durata fino a cinque anni della occupazione, riducibile in rapporto alle esigenze del procedimento ablatorio (così la cit. Cass. 182/1991), non può che rapportarsi a tale ultima durata quella naturale della occupazione nel caso.

In quanto la questione dei termini di durata dell'occupazione legittima risulta già proposta con l'appello delle Pacini, la stessa non è preclusa in questa sede anche se funzionale, per il comune ricorrente, al fine di affermare la legittimità della procedura espropriativa e escludere l'illecito riconosciuto in sede di merito, non avendo l'ente locale interesse a corrispondere una maggiore indennità dovuta per l'occupazione preordinata alla espropriazione.

In rapporto alla durata maggiore della occupazione, la stessa rileva in questa sede solo al fine della legittimità della procedura espropriativa, stante l'acquiescenza sulla misura della liquidazione di tale indennità dalle controricorrenti e ricorrenti incidentali Carla e Rosanna Pacini.

Afferma la Corte fiorentina che la durata massima dell'occupazione preordinata all'esproprio di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865 è di due anni e che la protrazione di essa per altri periodi fino al quinquennio di cui all'art. 20 della legge 865 del 1971, poteva essere disposta solo con espresso provvedimento della P.A. che nel caso manca (nello stesso senso, la sentenza cita Cass. 2 agosto 1997 n. 7531). Questa Corte ha però chiarito successivamente e in più occasioni che, in caso di occupazione operata ai sensi della legge n. 865 del 1971, nell'ambito di attuazione di opere



destinate alla edilizia residenziale pubblica, quando non siano indicati i termini di durata di essa, questa deve presumersi fissata nella misura massima di cinque anni, come prevista in tale norma speciale rispetto a quella generale della legge n. 2359 del 1865 (così Cass. 7 settembre 1999 n. 9484, 25 luglio 2001 n. 10128, 30 gennaio 2002 n. 1225).

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto.

Altrettanto deve affermarsi anche per il secondo dei motivi del ricorso principale, dovendosi ritenere che la durata quinquennale dell'occupazione temporanea iniziata il 28 aprile 1981 e prorogata di un anno dal comma 5bis dell'art. 1 della legge 1° marzo 1985 n. 42, di conversione del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, è quindi cessata il 28 aprile 1987, termine entro il quale è stato emesso il decreto ablativo legittimamente.

Nello stesso periodo vigeva, infatti, anche la dichiarazione di pubblica utilità conseguente all'approvazione del P.E.E.P. con delibera della G.R. di cui non ha tenuto conto la sentenza impugnata, posto che lo stesso aveva, per quanto detto, durata di diciotto anni e conteneva entrambi i termini finali di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 che, perciò, sarebbero spirati soltanto in data 17 ottobre 1997 (Cass. 31 ottobre 2011 n. 22265).

Nè vale ricordare che le disposizioni sui piani di zona stabiliscono esclusivamente un termine massimo di durata, sicchè nulla preclude all'autorità che li ha adottati o a quelle incaricate della loro attuazione di indicare immediatamente ovvero nei successivi provvedimenti di

localizzazione e di esecuzione delle singole opere termini meno ampi e più appropriati alle espropriazioni e ai lavori da realizzare nel caso concreto; con la conseguenza che in tal caso l'amministrazione espropriante resta soggetta a tale più riduttiva predeterminazione e che alla loro scadenza più non le è consentito invocare il più elevato termine massimo indicato. Inoltre il consiglio comunale di Pistoia con delibera del 24 marzo 1980 aveva conferito al sindaco una prima volta il potere di concludere la procedura ablatoria nei tre anni successivi (scaduti il 24 marzo 1983); dalla sentenza impugnata e da quanto risulta essere stato riferito dalle parti, emerge chiaro che tale termine riguardava il compimento della procedura ablativa, mentre nulla era previsto in tale provvedimento per il termine dei lavori che continuava a coincidere con quello di scadenza del Piano, determinando esso solamente, secondo la costante giurisprudenza di questa corte (S.U. 8 maggio 2007 n. 10375, nonché Cass. 11 febbraio 2010 n. 3177), la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, dovendo attribuirsi al termine per le espropriazioni mera funzione acceleratoria, inidonea ad influire sulla vigenza della dichiarazione. Eguali considerazioni valgono per la delibera 8 giugno 1983 n. 1398, cui la Corte di appello ha erroneamente attribuito il valore di una proroga tardiva e che, invece, in seguito alla approvazione della variante in data 16 febbraio 1981, ha fissato un nuovo termine per l'ultimazione della procedura espropriativa e, pertanto, non ha inciso neppure essa sulla efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.



Quest'ultima, conclusivamente: a) è rimasta operante per tutto il periodo di efficacia del decreto di occupazione 28 aprile 1981, di cui ha costituito valido presupposto; b) era vigente pure alla data di emissione del decreto di esproprio 12 gennaio 1987, che ha concluso in modo rituale il procedimento ablatorio ed ha costituito - esso soltanto - il titolo per il trasferimento coattivo dell'immobile Pacini al Comune di Pistoia.

Pertanto deve accogliersi anche il secondo motivo del ricorso principale che deduce la natura ordinatoria dei termini per la procedura espropriativa che il comune ricorrente nega comunque di avere violato.

Deve quindi riconoscersi, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, anche la assenza di qualsiasi violazione del termine di conclusione dei lavori che, come detto, non era stato fissato in specifici provvedimenti e doveva ritenersi corrispondere a quello di efficacia dello stesso P.E.E.P.

Anche il quarto motivo del ricorso che insiste nel chiedere l'adeguamento di questa Corte al giudicato della sentenza del Tar Toscana del 6 dicembre 2008 n. 4682, che ha rigettato la richiesta di annullamento del decreto di espropriazione che in questo giudizio si dichiara legittimo, deve accogliersi, anche se nessun contrasto vi è in questa sentenza con la decisione del giudice amministrativo, pervenendo anche questa decisione alle medesime conclusioni del giudice amministrativo, il cui giudicato non è quindi contrastato dalla negazione della illegittimità del decreto di espropriazione.

Il ricorso principale deve quindi accogliersi, perché fondato.

3.1. Il ricorso incidentale delle Pacini solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 166 del 2002, solo a condizione che a tale norma si riconosca efficacia retroattiva sanante delle pregresse occupazioni e procedure espropriative, determinando tale retroattività la illegittimità costituzionale del detto articolo di legge, in rapporto agli artt. 3, 10, 11, 24, 28, 42, 53 e 57 Cost.

La violazione del principio di uguaglianza comporterebbe anche l'impedimento del diritto di difesa delle Pacini, che non possono, per la retroattività incostituzionale della norma, difendere correttamente i propri interessi.

Il quesito di diritto dell'unico motivo di ricorso incidentale domanda di affermare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in via incidentale condizionata della norma che precede.

3.2. Il ricorso incidentale è condizionato all'accoglimento del principale purchè detta decisione sia fondata sulla retroattività della legge n. 166 del 2002, che questa Corte non ha applicato retroattivamente, per cui deve ritenersi non verificatosi l'evento cui è condizionato l'impugnazione incidentale, che deve dichiararsi assorbita per il modo in cui la impugnazione principale è stata accolta.

4. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può decidere nel merito l'appello delle Pacini, dovendolo rigettare perché infondato, con conferma conseguente della decisione del tribunale e del

rigetto contenuto in questa della domanda di risarcimento del danno proposta con la citazione.

In questa sede non sono proposte censure da nessuna delle parti in ordine alla liquidazione della indennità di occupazione legittima preordinata all'esproprio decisa, su domanda delle Pacini, dalla Corte di merito, sia pure in ragione di soli due anni di durata di sottrazione del godimento delle aree per le proprietarie e non per i cinque anni riconosciuti in questa sede e quindi anche detta determinazione non può che confermarsi per acquiescenza delle Pacini che non hanno censurato la determinazione dell'indennità da loro domandata.

Resta quindi ferma la liquidazione operata dalla Corte d'appello della indennità di occupazione legittima di € 17.130,23, oltre interessi di legge su ciascuna delle due annualità per la quale la stessa si è riconosciuta.

4. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto con assorbimento di quello incidentale condizionato e deve cassarsi la sentenza impugnata; decidendo nel merito la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposta dalle Pacini contro il Comune di Pistoia e va lasciata ferma la liquidazione della indennità di occupazione della sentenza di merito non impugnata in questa sede da nessuna delle parti.

Appare equo, in rapporto alla complessità delle questioni poste, compensare interamente le spese del secondo grado di causa e del giudizio di cassazione tra le parti.




P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalle Pacini, lasciando ferma la determinazione della indennità di occupazione preordinata all'esproprio per due anni di durata di essa in € 17.130,23, con gli interessi di legge come disposta in motivazione.


Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione tra le parti.

Così deciso il 28 febbraio 2013 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il consigliere estensore




Il presidente



Depositato in Cancelleria

18 APR 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Maccheri



N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 5,31
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: PAOLETTI
IL: 03/06/2013

Numero: 9495

Anno: 2013

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 5,31
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: CARELLO
IL: 19/04/2013

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: ur
IL: 18/04/2013